

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n. 927/2025

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO, EX ART. 44 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" DI VIA UGO FOSCOLO IN MONZA - CUP B55E23011660004 - CIG B2BD1DOCF5

L'anno 2025 - duemilaventicinque - addì 28 (ventotto) del mese di Marzo, presso la Sala riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste

AVANTI A ME

Dott. Barbera Franco Andrea, Segretario Generale dell'Ente, domiciliato per la carica presso il Comune di Monza,

sono personalmente comparsi

- Arch. Alberto Gnoni, *omissis* il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, nonché in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, C.F.: 02030880153, nel prosieguo denominato "Comune";

e

- il sig. Giancarlo Malacarne, *omissis* in qualità di Procuratore Speciale (giusta procura a rogito del

COMUNE DI MONZA	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0060469/2025 del 28/03/2025 Class.: 6.5 «OPERE PUBBLICHE» Firmatario: GIANCARLO MALACARNE, ALBERTO GNONI, FRANCO ANDREA BARBERA	

Notaio Dottoressa Francesca Perris di Ravenna, Rep. n. 8777/Fasc. n. 4731, redatta il 13/11/2024 e registrata a Ravenna il 14/11/2024 al n. 12623 serie 1T, allegata al presente atto) di **AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile**, con sede legale a Ravenna (48122- RA), via Argirocastro n. 15 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Ferrara Ravenna al REA n. RA - 161568, C.F./P.I. 01468160393 - **CAPOGRUPPO - MANDATARIA - in R.T.I. VERTICALE** con **CISANOVA S.R.L.**, con sede legale a Quattro Castella (42020 - RE), via Don Lorenzo Milani n. 10/A - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. dell'Emilia al REA n. RE - 289649, C.F./P.I. 02528120351 - **MANDANTE**, per atto del Notaio Dottoressa Francesca Perris di Ravenna, Rep. n. 8960/Fasc. n. 4830, redatto il 05/02/2025 e registrato a Ravenna il 10/02/2025 al n. 1323 serie 1T, allegato al presente atto, con le seguenti quote di partecipazione:

“AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE” (Impresa mandataria/Capogruppo) una quota dell'83,80% dell'appalto corrispondente ai seguenti lavori:

- 100% delle lavorazioni relative alla Categoria Prevalente OG1 (qualificazione a copertura anche della categoria scorporabile OG12 interamente subappaltabili);
- 100% delle lavorazioni relative alla Categoria Scorporabile OS28;
- 100% delle lavorazioni relative alla Categoria Scorporabile OS30;

“CISANOVA S.R.L.” (impresa Mandante) una quota del 16,20% dell'appalto corrispondente ai seguenti lavori:

- 100% delle lavorazioni relative alla Categoria Scorporabile OS32.

AR.CO LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (impresa Capogruppo/Mandataria), in quanto consorzio tra imprese artigiane, ha indicato quali **consorziate esecutrici** le seguenti imprese:

- **HANA S.R.L.**, con sede legale a Milano (20145 - MI), viale Cassiodoro n. 12, iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al REA n. MI - 1971596 - C.F./P.I. 07616830969;
- **SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L.**, con sede legale a Monza (20900 -MB), via Donizetti n. 46, iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al REA n. MB - 1174003 - C.F. 07610090156 - P.I. 00865120968;

Il citato Raggruppamento nel prosieguo verrà denominato “*Appaltatore*”.

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 29/06/2023 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.), al fine di porre a opera, con appalto integrato, il progetto di ristrutturazione con demolizione e nuova costruzione della “Scuola Bellani” presso l’attuale sito ubicato in via Foscolo/Pascoli/Pellico/Buonarroti”;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1353/2023 del 11/09/2023, esecutiva il 13/09/2023, è stato affidato il servizio per la redazione del relativo progetto di fattibilità tecnica economica alla società AR.CO Architetture Costruite di Renzo Ascari Giuseppe Tremolada Architetti Associati di Giussano (Capogruppo) in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con l'Ing. Antonio Capsoni Studio B&C di Como e l'Ing. Nicola Piazza di Merate (LC) (Mandanti);
- con Determinazione Dirigenziale n. 459/2024 del 22/03/2024, esecutiva il 27/03/2024, è stato affidato l'incarico per la verifica del progetto di fattibilità tecnico - economica e del progetto esecutivo per l'appalto integrato dei lavori alla società Inarcheck S.p.A. di Milano;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 01/08/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di "Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Bellani di via Ugo Foscolo - CUP: B55E18000020002";
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1303/2024 del 07/08/2024, esecutiva in pari data, è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato, ex art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Bellani di via Ugo Foscolo in Monza" sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui sopra, da aggiudicare con il criterio del minor

prezzo, così come consentito dall'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020 convertito nella L. n. 41/2020, trattando di lavori di edilizia scolastica;

- il Bando di Gara è stato pubblicato, in conformità alle prescrizioni dell'art.27 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma per la pubblicità a valore legale - PVL di ANAC, all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale;
- la procedura di gara, svolta tramite la piattaforma Sintel di Aria S.p.A. di Regione Lombardia (ID procedura n.: 188213901) ed avviata il 12/08/2024, ha avuto la partecipazione di n. 29 operatori economici (le cui domande sono pervenute nel termine fissato dalla Lex Specialis - h.12.00 del 24/09/2024);
- la Stazione appaltante, in conformità all'art. 17 del Disciplinare di Gara, ha esaminato le offerte procedendo con l'inversione procedimentale, con la valutazione prima dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo nella graduatoria provvisoria;
- le operazioni di gara si sono concluse in data 29/11/2024 (verbale prot. gen. 214558/2024) con la formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato a favore della AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE di Ravenna (Capogruppo-Mandataria) in R.T.I. con CISANOVA S.R.L. di Quattro Castella (Mandante), prima classificata con il ribasso del 31,056% sull'importo a base di gara, relativo ai lavori e alle spese generali di progettazione, ritenuto

congruo dal RUP (prot. gen. n. 183429/2024);

- con Determinazione Dirigenziale n. 2527/2024 del 24/12/2024, esecutiva dal 27/12/2024, il suddetto appalto integrato è stato aggiudicato definitivamente ad AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - C.F./P.I. 01468160393 - con sede legale in Ravenna (48122 - RA), via Argirocastro n. 15, in R.T.I. con CISANOVA S.R.L.- C.F. /P.I. 02528120351 - con sede legale a Quattro Castella (42020 - RE), via Don Milani n. 10/A, con un ribasso del 31,056% sull'importo a base di gara e, quindi per un importo contrattuale di € 6.224.458,41= (euro seimilioniduecentoventiquattromilaquattrocentocinquantotto/41) oltre oneri e I.V.A. di cui:
 - €. 83.938,51 + IVA e Cassa di previdenza per la progettazione esecutiva non soggetto a ribasso;
 - € 12.039,59 + IVA e Cassa di previdenza per spese generali al netto del ribasso;
 - €. 5.851.751,26 + IVA per esecuzione lavori al netto del ribasso
 - €. 276.729,05 + IVA per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, per il presente appalto integrato, **la progettazione esecutiva è in capo alla Società di ingegneria AEGIS S.R.L. Cantarelli & Partners - C.F./P.I. 03175310980 - con sede legale in Brescia (25124 - BS), via Rodi n. 61 - iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di Brescia al REA n. BS - 511559, operatore tecnico i cui requisiti sono stati giudicati idonei dalla Stazione appaltante;**
- i membri del Raggruppamento, unitamente alle consorziate indicate quali esecutrici, e la società di progettazione, all'atto

dell'aggiudicazione definitiva, sono risultate in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

- sono decorsi trentacinque giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti;
- è stata presentata, ex D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- è stata verificata la sussistenza dei requisiti di qualificazione di cui art.100, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- è stata verificata l'ottemperanza alla L. 68/99 della AR.CO. LAVORI SOC. COOP.COS. e della CISANOVA S.R.L. con certificazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento Mirato rispettivamente di Ravenna (prot. gen. n. 219496/2024) e di Reggio Emilia (prot. gen. n. 0224588/2024);
- l'Appaltatore ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art. 53, c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011, in materia di controlli antimafia, in quanto:
 - AR.CO. LAVORI SOC. COOP.CONSORTILE risulta iscritta alla White List della Prefettura di Ravenna, in aggiornamento a seguito di richiesta di rinnovo, per cui l'iscrizione mantiene la propria efficacia, come da circolare del Ministero dell'Interno prot. 11001/119/12 del 14/08/2013;
 - CISANOVA S.R.L. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Reggio Emilia con scadenza 18/06/2025;
 - HANA S.R.L. risulta iscritta alla White List della Prefettura di

Milano con scadenza 03/02/2026;

- SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L. risulta iscritta alla white List della Prefettura di Monza con scadenza 29/11/2025;

- l'Appaltatore (RTI) e le consorziate esecutrici hanno dichiarato che nei loro confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159;
- in sede di gara, è stata acquisita la dichiarazione relativa alla sussistenza del titolare effettivo (D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017) sia dell'Appaltatore (RTI) che delle consorziate esecutrici;
- l'Appaltatore ha consegnato i Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) secondo le modalità e i tempi di consegna indicati all'art. 53 del C.S.A.;
- il RUP per il presente affidamento è l'Arch. Carla Camozzi, Responsabile del Servizio Programma Opere Pubbliche del Comune di Monza;
- l'Appaltatore ed il Responsabile Unico del Progetto il 24/03/2025 hanno sottoscritto apposito verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto (prot. gen. n. 0057161/2025 del 25/03/2025).

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

1. Il Comune di Monza affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve alcune, l'esecuzione dell'appalto integrato, di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, per la "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BELLANI DI VIA UGO FOSCOLO IN MONZA. CUP: B55E23011660004 - CIG: B2BD1D0CF5". L'Appaltatore si impegna alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti in esso richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Generale d'Appalto ed al Capitolato Speciale d'appalto (in breve C.S.A.).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nel C.S.A. (Prescrizioni tecniche, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, Valutazione dei lavori, allegati);

3. Anche ai fini dell'art. 3, c. 5, della L. n. 136/2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: B2BD1D0CF5;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: B55E23011660004.

Art.2 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale dell'appalto oggetto di aggiudicazione, in seguito al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore nella misura del 31,056% (trentunovirgolazerocinquantaseipercento), ammonta a euro 6.224.458,41 oltre Cassa di previdenza e IVA di cui:

a) euro 83.938,51 oltre Cassa di previdenza e IVA per corrispettivo per la progettazione esecutiva non soggetto a ribasso;

- b) euro 12.039,59 oltre Cassa di previdenza e IVA per spese generali al netto del ribasso;
- c) euro 5.851.751,26 oltre IVA per lavori veri e propri, al netto del ribasso;
- d) euro 276.729,05 oltre IVA per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Fermo restando che le prestazioni di progettazione esecutiva, di cui al comma 1, lettera a), sono compensate a corpo, la tipologia contrattuale dei lavori è disciplinata al comma 3.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 5, c.2 del C.S.A., per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 3 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal PFTE, dal C.S.A., integrante il progetto posto a base di gara, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative o che, sotto qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di

gara, oggetto del contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Regione Lombardia Edizione 2024.

3. L'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto il seguente contratto collettivo:

- AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.: COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI;
- HANA S.r.l.: EDILE INDUSTRIA CODICE F012;
- SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L.: INDUSTRIA EDILE F012, INDUSTRIA METALMECCANICA C011;
- CISANOVA S.R.L.: EDILI INDUSTRIA (cod. ministeriale CCNL per UNILAV 1200 - codice INPS 068) per il personale addetto alla posa in opera in cantieri - LEGNO E FORESTALI INDUSTRIA (cod. ministeriale CCNL per UNILAV 1630 - codice INPS 100) per il restante personale addetto in stabilimento.

4. La progettazione esecutiva è stata affidata dall'Appaltatore alla società di ingegneria AEGIS S.R.L. CANTARELLI & PARTNERS, con sede legale a Brescia (25124 - BS), via Rodi n. 61 - iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di Brescia al REA n. BS - 511559.

5. la società di progettazione dovrà dimostrare la conformità ai CAM presentando apposita documentazione stabilita per ciascun criterio ambientale dalla Stazione Appaltante.

Art. 4 Domicilio e Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio:

- AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (Capogruppo/Mandataria): presso la Segreteria Comunale di Monza,
- CISANOVA S.R.L. (Mandante): presso la Segreteria Comunale di Monza.

Le consorziate esecutrici della Capogruppo/Mandataria hanno eletto domicilio:

- HANA S.R.L. c/o la Casa Comunale di Monza;
- SELI MANUTENZIONI GENERALI S.P.A. c/o la sede legale della Società in Monza, via Donizetti n. 46.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'Appaltatore (RTI) si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'appalto, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario *mediante utilizzo* dei conti correnti "dedicati" di cui alle seguenti note, parti integranti del presente atto:

- nota del 24/01/2025 AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. (prot. gen. n. 0015505/2025 del 27/01/2025);
- nota del 14/01/2025 CISANOVA S.R.L. (prot. gen. n. 0015505/2025 del 27/01/2025).

4. I pagamenti saranno effettuati sui conti correnti intestati alle imprese del Raggruppamento di cui al precedente comma ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

6. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori (se autorizzato il subappalto) e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

7. Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 9 della L. n. 136/2010. Con riferimento ai subcontratti l'Appaltatore, oltre alle informazioni di cui all'art.119, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3, c. 9 della L. n. 136/2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. L'Appaltatore si obbliga,

altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

8. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento da parte del/dei proprio/i subappaltatore/i o del/dei proprio/i subcontraente/i rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.

9. Gli obblighi sulla tracciabilità devono essere osservati anche in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna a comunicare i codici CUP e CIG dell'appalto al cessionario, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.5 Termini progettazione e di esecuzione lavori

1. La progettazione esecutiva deve essere eseguita nei tempi indicati e secondo le prescrizioni stabilite dagli artt. 18, 19 e 20 del C.S.A.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della società di progettazione AEGIS S.R.L. CANTARELLI & PARTNERS, qualificata ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dal 31/12/2024 (prot. gen. 0231180/2024), data di comunicazione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione (art. 18, c. 1 del C.S.A.);

b) deve essere redatta presso gli uffici della Società di ingegneria in Brescia, via Rodi n. 61;

c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dall'art. 20 del C.S.A.

3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro il termine indicato nell'art. 18 del C.S.A.

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel PFTE.

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

6. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, come prescritto dall'art. 22 del C.S.A. è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e a giorni di andamento climatico sfavorevole.

7. È previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 26 del C.S.A., nei limiti delle risorse disponibili dal Comune. Per le ulteriori disposizioni si richiama l'art. 22 del C.S.A.

Art.6 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, o di irregolarità nelle prestazioni, si applicheranno le penali previste dall'art. 26 del C.S.A. che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare.

Art. 7 Sospensioni e riprese delle prestazioni

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del C.S.A, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori o del R.U.P. e nei casi previsti dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal C.S.A., quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente atto.

Art. 9 Contabilità dei lavori e pagamenti

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui al Capo 5 - "Disciplina economica" del C.S.A.

2. Ai sensi dell'art. 125, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% da corrispondere all'affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, come disciplinata dal citato articolo di legge.

3. Il pagamento dei lavori avverrà in conformità con quanto previsto agli artt. 33 e 34 del C.S.A, con la regolamentazione di pagamenti in acconto e a saldo nel rispetto delle condizioni stabilite dai medesimi articoli.

4. I pagamenti, in acconto, avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore a € 300.000,00, determinato secondo le prescrizioni di cui all'art. 33, c. 2 del C.S.A. Il pagamento della rata di

saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia bancaria o assicurativa calcolata ai sensi dell'art. 117, c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

5. Sull'ammontare dei pagamenti verrà trattenuto lo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

6. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è corrisposto con le modalità e secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del C.S.A.

Art.10. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi previsti dall'art. 36 del C.S.A.

Art. 11 Revisione prezzi

È prevista la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 37 del C.S.A. e l'osservanza del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 del D.lgs. n. 36/2023).

Art. 12 Fatturazione elettronica

1. Ai sensi della L. n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, l'Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

2. Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'allegato B "Regole

tecniche” al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell’intero processo di fatturazione è contenuta nell’allegato C “Linee guida” del medesimo D.M.

3. Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale l’Appaltatore dovrà indirizzare le fatture elettroniche, è il seguente UF3A7H.

4. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, l’Appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il “Codice Unico di Progetto” (CUP) ed il “Codice Identificativo di Gara” (CIG).

5. La fattura elettronica si intende ricevuta al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio.

6. Le fatture emesse in formato cartaceo dall’Appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

7. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione.

Art.13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Si rinvia alle disposizioni di cui al CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE” del C.S.A.

Art.14 Risoluzione del contratto

1. Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice dei contratti pubblici (art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023), nonché alle prescrizioni capitolari (artt. 29 e 69 del C.S.A.).

2. Fermo restando l’applicazione della risoluzione nei casi previsti

dall'art. 122, c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Il contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. - clausola risolutiva espressa - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art. 122 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancata osservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale (art. 126 D. Lgs. n. 36/2023);
- accertamento delle cause di decadenza, sospensione e divieto, nonché delle situazioni previste dalla legge Antimafia n. 159/2011;
- subappalto non autorizzato.

4. Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo decreto.

5. In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Art. 15. Controversie

1. Per la disciplina delle controversie si rinvia all'art. 66 del C.S.A.
2. Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza. È escluso l'arbitrato.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18 Cessione

1. Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c. 1, lett. d), del citato decreto legislativo.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, c. 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e della L. n. 52/1991. Le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti sono disciplinate all'art. 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art.19 Subappalto

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di voler concedere in subappalto, ai sensi

dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 62 del C.S.A., le seguenti lavorazioni: *“Opere rientranti nella categoria Prevalente OG1 (max 49,99%); Opere rientranti nella categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria OG12, subappalto qualificante al 100% per mancanza di qualificazione; Opere rientranti nelle categorie Scorporabili OS30, OS28” nei limiti consentiti dalla legge*, come da dichiarazione congiunta resa dal Raggruppamento in sede di gara ad integrazione dei DGUE. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune in conformità a quanto stabilito dal citato art.119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.20 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. L'Appaltatore a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 42 del C.S.A., cauzione definitiva - intestata al Raggruppamento (AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE in R.T.I. con CISANOVA S.R.L.) - di € 1.834.870,75= (euro unmilioneottocentotrentaquattromilaottocentosettanta/75) a mezzo polizza fidejussoria n. 01.000068373, emessa in data 13/02/2025 dall'istituto assicurativo S2C S.p.A. -Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, ridotta del 30% ai sensi dell'art. 106, c. 8 del D.lgs. n. 36/2023 in quanto tutte le società (RTI e consorziate) risultano in possesso delle certificazioni UNI ISO 9001:2015 di seguito indicate:

- AR.CO. LAVORI SOC. COOP.CON.S. (Capogruppo/Mandataria) certificato n. 20225/09/S rilasciato da Rina Services S.p.A. con scadenza al 26/01/2026;
- CISANOVA S.R.L. (Mandante) certificato n. 3913292 rilasciato da LL-C

Certification Czech Republic a.s. con scadenza al 27/03/2026;

- HANA S.R.L. (consorzata esecutrice) certificato n. Q4111 rilasciato da Audiso a.s. con scadenza al 31/07/2027;

- SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L. (consorzata esecutrice) certificato n. 024F-SMG-Q rilasciato da SI Cert Italy S.r.l. con scadenza al 30/09/2026.

2. Il Comune avrà diritto di valersi della garanzia per le ipotesi espressamente previste dall'art. 117, c. 3 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

3. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art.21 Obblighi assicurativi

1. La responsabilità per danni cagionati a persone o cose in corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse è senza riserva alcuna

a totale carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la garanzia di manutenzione.

3. Ai sensi dell'art. 117 c.10 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità all'art. 43 del C.S.A. l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa CAR n. 412427297 emessa da AXA Assicurazioni S.p.A. in data 13/02/2025 munita di allegato n. 1 del 13/02/2025 intestata al Raggruppamento (AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE in R.T.I. con CISANOVA S.R.L.), inoltre tutte le società del RTI e le consorziate esecutrici hanno prodotto le loro polizze R.C.T./R.C.O. qui di seguito elencate:

- AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (Capogruppo/Mandataria) polizza n. 1/2508/60/45174172 emessa da Unipol Assicurazioni S.p.A. il 30/01/2006 e rinnovata con quietanza del 08/01/2025;
- CISANOVA S.R.L. (Mandante) polizza n. 730933487 (già n. 00044012301786) emessa da Cattolica Assicurazioni (marchio commerciale di Generali S.p.A.) il 27/07/2017 e rinnovata con quietanza del 30/01/2025;
- HANA S.R.L. (consorzata esecutrice) polizza n. 731199878 (già n. 00016232300474) emessa da Cattolica Assicurazioni (marchio commerciale di Generali S.p.A.) il 06/09/2024 e rinnovata con quietanza del 31/12/2024;

- SELI MANUTENZIONI GENERALI S.P.A. polizza n. 48109832 emessa in data 16/12/2020 dal Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. e rinnovata con quietanza del 30/01/2025, nonché polizza n. 1/85049/65/781918827 (già n. 5001520657630 Milano Ass.ni S.p.A.) emessa da Unipol Assicurazioni S.p.A. e rinnovata con quietanza del 30/01/2025.

4. la società di progettazione, AEGIS S.R.L. CANTARELLI & PARTNERS, ha presentato copia della polizza professionale RC n. PI - 081488245B emessa da Arch Insurance (EU) DAC, tramite DUAL Italia S.p.A., in data 04/12/2024 e in corso di validità.

Art.22 Recesso

Il Comune può recedere, in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'Appaltatore ha il diritto di percepire esclusivamente il corrispettivo dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 Modalità di esecuzione e allegati - L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

- Atto notarile di costituzione RTI;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Attestato stato dei luoghi e verbale di cantierabilità del

24/03/2025;

- Elaborati grafici e gli altri atti del PFTE posti a base di gara ID Sintel 188213901 (allegati generali; da stazione appaltante; progetto architettonico; progetto esecutivo di bonifica dei materiali contenenti amianto e delle fibre artificiali vetrose e di demolizione; progetto strutture: progetto impianto meccanici, climatizzazione, idrico sanitario, scarico, idrico, antincendio e irrigazione; progetto impianto elettrici e speciali) - in allegato stralcio capitolato con elenco (art. 11);
- Elenco Prezzi Unitari;
- Prezzario Regionale delle opere pubbliche aggiornamento annuale 2024 della Regione Lombardia;
- Computo metrico estimativo;
- Offerta economica;
- Cronoprogramma lavori;
- Codice etico;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto da professionista esterno;
- Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore e dalle consorziate esecutrici;
- Polizze assicurative;
- Note del c/c dedicato.

Tutti i suddetti documenti, visionati e *controfirmati* dalle parti per integrale accettazione, restano acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del presente contratto, benché non materialmente allegati.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione PSC/POS, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art.24 Variazione struttura e/o assetto aziendale

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione nei termini potrà essere sanzionata con la risoluzione del contratto.

Art.25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art.26 Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore,

dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli artt.: 5) Termini progettazione e di esecuzione lavori; 6) Penali; 8) Oneri a carico dell'Appaltatore; 9) Contabilità dei lavori e Pagamenti; 14) Risoluzione del contratto; 15) Controversie; 21) Obblighi assicurativi; 24) Variazione struttura e/o assetto aziendale.

Art.27 Privacy

1. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.
3. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
4. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.
5. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto

del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni ed in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art. 26, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Sig. Giancarlo Malacarne, Procuratore Speciale della AR.CO LAVORI SOCIETA' CONSORTILE, in nome e per conto del Raggruppamento con CISANOVA S.R.L., mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore lavori Pubblici, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 31 pagine scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Andrea Barbera

Imposta di bollo di € 468,00 (euro quattrocentosessantotto/00) assolta ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestualmente alla registrazione telematica dell'atto (importo al netto di € 32,00 di bolli versati con istanza di partecipazione alla gara d'appalto dal RTI - € 16,00 identificativo marca da bollo n. 01220956885566 emessa il 15/04/2024 e € 16,00 identificativo marca da bollo n. 01210342860025 emessa il 17/09/2024).